

 CITTA' di CANICATTI' (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	Immediatamente esecutiva	
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Seduta del Giornata 26 SET. 2019 119		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Disposizioni organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza che gravano sui dirigenti ed il segretario generale ai sensi dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 e smi. - Modifica ed integrazione Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021.

L'anno duemilaDICIANNOVE addi *Ventisei* del mese di *settembre* alle ore *13.45* nel Comune di Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

PRESENTI N. *7* ASSENTI N. *uno*

Cognome	Nome	PR.	AS.
DI VENTURA	Ettore	<i>[Signature]</i>	
DI FAZIO	Giangaspere	<i>[Signature]</i>	
CORBO	Rosa Maria	<i>[Signature]</i>	
CUVA	Angelo	<i>[Signature]</i>	
DI BENEDETTO	Fabio	<i>[Signature]</i>	
GIARDINA	Antonio	<i>[Signature]</i>	
MESSINA	Angelo	<i>[Signature]</i>	
PALERMO	Umberto	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Il sottoscritto Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sottopone alla giunta municipale la seguente proposta di deliberazione :

VISTO il d.lgs. 97/2016, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 che hanno introdotto un regime di piena assimilabilità, per le sole finalità di trasparenza, tra titolari di organi di indirizzo politico e dirigenti, estendendo in capo a questi ultimi gli stessi obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente già previsti dall'originario testo del citato art. 14 per i titolari di organi di indirizzo politico;

VISTA la deliberazione dell'Anac n. 241 del 8.3.2017, pubblicata nella GURI n. 70 del 24 marzo 2017, con la quale l'Autorità ha approvato le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione della novella normativa ;

VISTA la successiva deliberazione n. 382 del 12 aprile 2017 con la quale l'Autorità ha sospeso l'efficacia delle richiamate linee guida con riguardo a tutti i dirigenti e limitatamente agli obblighi di cui all'art. 14, lett. c) ed f), adeguandosi all'ordinanza n. 1030/2017 del Tar Lazio, sez. I-quater che, pronunciando su ricorso proposto dai dirigenti del Garante della privacy avverso un atto del Segretario Generale sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i dirigenti, ha sospeso il provvedimento impugnato motivando con riferimento alla *"consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa"*;

VISTO il successivo comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 marzo 2018 con cui è stata sospesa l'efficacia della delibera dell'8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I - quater, con ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828 nell'ambito del richiamato giudizio;

RITENUTO, pertanto, che gli obblighi di pubblicazione gravanti sui dirigenti pubblici sulla base dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, meglio precisati con la deliberazione Anac n. 1310/2016, sono stati sospesi nelle more del giudizio di costituzionalità sulle norme introdotte dal d.lgs. 97/2016;

VISTO il pronunciamento della Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20 (in G.U. 1ª s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)"*;

VISTA la deliberazione dell'Anac n. 586 del 26 giugno 2019, pubblicata nella GURI n. 183 del 5 agosto 2019, con la quale l'Autorità ha modificato ed integrato le linee guida del 2017 per dare attuazione alla richiamata sentenza della Consulta, la quale:

- a) ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità del comma 1-bis dell'art. 14 nella parte in cui estende anche ai dirigenti gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14 (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni);
- b) ha dichiarato inammissibile la questione riferita al comma 1-ter dell'art. 14 nella parte in cui prevede l'obbligo di pubblicazione degli «emolumenti complessivi» percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica;
- c) ha limitato la dichiarazione di incostituzionalità esclusivamente alla parte in cui la norma estende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14 (reddito e situazione patrimoniale) in capo a tutti i dirigenti anziché *solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

DATO ATTO che con la richiamata deliberazione l'Autorità ha espressamente revocato la deliberazione n. 382/2017 e superato le indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente del 7 marzo 2018, precisando che sono pienamente in vigore per tutti i dirigenti pubblici, a prescindere dall'amministrazione di appartenenza, gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni), nonché quelli di cui al comma 1-ter della norma (importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica);

CONSIDERATO che:

- con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14, l'Anac ha affermato che il riferimento operato dalla Corte Costituzionale ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 (ai quali, comunque, continuano ad applicarsi gli obblighi di trasparenza) *“funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare "allo stato" la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali”*, precisando che la Corte non avrebbe inteso limitare -in attesa di un intervento del legislatore- l'obbligo di pubblicazione solo ad alcuni dirigenti *“in ragione dell'amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non”*;
- sulla base di tale lettura della sentenza della Corte Costituzionale, l'Anac ha affermato che *“ i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale”*, precisando che *“le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell'Autorità 241/2017”*;
- sulla base di tale ricostruzione l'Anac ha affermato che *“ è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario,*

l'organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali, puntualizzando che *"è necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti"* al fine di consentire all'Autorità stessa il controllo sul rispetto della normativa;

- la Corte Costituzionale nel motivare la declaratoria di incostituzionalità della norma che obbliga tutti i dirigenti a pubblicare i dati riferiti alla situazione reddituale e patrimoniale, anche con riguardo ai congiunti, pur non mancando di evidenziare come *"la mancanza di qualsivoglia differenziazione tra dirigenti risulti in contrasto, ad un tempo, con il principio di eguaglianza e, di nuovo, con il principio di proporzionalità, che dovrebbe guidare ogni operazione di bilanciamento tra diritti fondamentali antagonisti"*, e sottolineando come *"il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare"*, ha riconosciuto che *"una declaratoria d'illegittimità costituzionale che si limiti all'ablazione, nella disposizione censurata, del riferimento ai dati indicati nell'art. 14, comma 1, lettera f), lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela"*, evidenziando che *"sussistono esigenze di trasparenza e pubblicità che possono non irragionevolmente rivolgersi nei confronti di soggetti cui siano attribuiti ruoli dirigenziali di particolare importanza"*;
- il giudice delle leggi pur dando atto *"dell'esigenza di identificare quei titolari d'incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata, senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità"*, ha affermato che *"non potrebbe essere questa Corte, a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati. Ciò spetta alla discrezionalità del legislatore, al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d'intervento, non può sostituirsi"*, e limitandosi ad individuare i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 in via provvisoria come destinatari di tali obblighi ritenendo ciò congruente ai fini di assicurare *"la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata, in attesa di un indispensabile e complessivo nuovo intervento del legislatore"*;
- la Consulta più che introdurre un criterio interpretativo o un parametro di riferimento per l'individuazione in via interpretativa dei dirigenti in relazione ai quali l'obbligo di pubblicazione dei dati personali relativi al reddito e alla situazione patrimoniale non risulta in contrasto con i parametri costituzionali evocati ha espressamente limitato in via provvisoria l'applicazione di tale norma ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, ribadendo che *"appartiene alla responsabilità del legislatore, nell'ambito dell'urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali"*;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- in assenza di un intervento del legislatore l'estensione con atto organizzativo degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14 ai dirigenti di amministrazioni non statali implicherebbe una violazione del giudicato costituzionale, non spettando certamente alla singola amministrazione il potere di contemperare i diritti di rilevanza costituzionale alla riservatezza e alla trasparenza che si fronteggiano nel nuovo scenario digitale, essendo tale attività riservata alla legge;
- tale interpretazione è, del resto, coerente con la lettera dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, il cui comma 6-ter estende a tutte le pubbliche amministrazioni l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 6-bis, escludendo quindi che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possano trovare applicazione ad amministrazioni diverse da quelle statali;
- comunque, che l'art. 13, comma 3, ultimo periodo, del DPR n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, dispone che *"il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge"*;
- attualmente, nelle more di un riordino legislativo della materia, esiste comunque un nucleo minimo di obblighi di comunicazione della situazione reddituale e patrimoniale in capo ai dirigenti;
- è necessario dover adottare disposizioni organizzative, anche ad integrazione del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, al fine disciplinare all'interno del Comune di Canicattì gli obblighi di pubblicazione relativi ai dati ed informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 e smi relativi ai dirigenti;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della l.r. 1 del 2014, nell'ambito della regione siciliana i dati afferenti la situazione patrimoniale di cui alla lettera f) dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. 33/2013, debbono essere integrati con quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni ;

PROPONE

1. Di disciplinare le modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riguardo ai dirigenti come segue:

1a) l'ufficio del personale procede alla pubblicazione ed aggiornamento annuale, da effettuare entro il 28 febbraio, dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e smi, ad eccezione di quelli di cui alla lett. f), con riferimento al segretario generale, ai dirigenti, e ai dipendenti incaricati della titolarità della posizione organizzativa ;

1b) il segretario generale, i dirigenti, e i titolari incaricati di posizione organizzativa comunicano a cadenza annuale, entro il 31 gennaio, all'ufficio del personale tutti gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, indicando analiticamente le pubbliche amministrazioni erogatrici delle somme ed il rapporto giuridico in funzione del quale gli emolumenti sono stati corrisposti nell'anno finanziario precedente;

1c) l'ufficio del personale procede alla pubblicazione annuale, da effettuare entro il 28 febbraio, dei dati di cui al superiore punto b), comunicando eventuali ritardi o omissioni al responsabile della trasparenza per l'attivazione del procedimento sanzionatorio ovvero all'Anac ove le inadempienze riguardino il responsabile della trasparenza;

1d) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il segretario generale, i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa depositano presso l'ufficio anticorruzione e trasparenza la dichiarazione dei redditi e l'aggiornamento della situazione patrimoniale;

2. Di stabilire che, in sede di prima applicazione, il segretario generale, i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa :

2.a) trasmettano i dati di cui al superiore punto 1.b), distintamente per gli anni 2017 e 2018, all'ufficio del personale entro il 31 ottobre 2019 e che l'ufficio del personale proceda alla pubblicazione di tutti i dati di cui alle superiori lettere 1.a e 1.b nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente indicata dall'allegato alla delibera Anac n. 1310/2016, entro il 30 novembre 2019;

2.b) depositano le dichiarazioni dei redditi afferenti gli anni d'imposta 2017 e 2018, nonché la dichiarazione afferente la complessiva situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2018, avvalendosi dell'allegato modello sub. A);

3. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento ed integrazione della sezione "trasparenza" del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, demandando alla P.O. n. 1/AA.GG dott.ssa Caterina Attanasio di allegare la presente alla delibera di approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;

4. Di trasmettere, a cura della sig.ra La Valle, Capo di Gabinetto del Sindaco, la presente deliberazione al Dirigente dott. Angelo Licata, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, all'Ufficio Personale, all'Ufficio Staff del Segretario Generale sig.ra Lo Giudice e al vicesegretario comunale dott.ssa Maria Cigna;

5. Di disporre la pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti" al fine di consentire all'ANAC il controllo sul rispetto della normativa;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991, al fine di consentire l'adeguamento alle linee guida Anac approvate con deliberazione n. 586/2019 entro i termini fissati dall'Autorità.

Il Segretario Generale
Giovanni Panepinto

Visto l'art. 49 del D.Lgv. 18.08.2000, n. 267, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica

Li,

Il Segretario Comunale
dott. Giovanni Panepinto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta formulata dal Segretario Generale dott. Panepinto - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai pareri prescritti dalla vigente normativa;


ATTESA la propria competenza ad approvare il presente atto;


Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;


DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che qui si intende integralmente riportata.

DICHIARARE, CON SEPARATA E UNANIME VOTAZIONE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

L'Assessore Anziano


Il Sindaco
avv. Ettore Di Ventura


Il Segretario Generale
dott. Giovanni Panepinto


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:


ATTESTA


che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati. DAL 28-09-2018 AL 12-10-2018

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria
f.to _____



Il Segretario Generale
f.to 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì, li _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.R. 3.12.1911, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giovanni Panepinto